



IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 novembre 2013 il
Giudice pronuncia il seguente

DECRETO

ex. art 28 legge 20 maggio 1970, n.300

nella causa iscritta al numero **1735** del ruolo generale dell'anno **2013** promossa

DA

UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO (avv. Antonino
Peraino)

RICORRENTE

CONTRO

CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO in persona del legale rappresentante
pro tempore (avv. Guido Meloni)

RESISTENTE

Premesso in fatto che:

Parte ricorrente deduceva, tra l'altro, con ricorso depositato in data 29 maggio
2013 che:

- In data 12 settembre 2011 aveva inviato all'amministrazione comunale richiesta di attivazione all'interno del sito internet istituzionale di un apposito spazio di comunicazione, bacheca elettronica sindacale, come previsto dall'art. 6 comma 2 del contratto collettivo decentrato integrativo 2002/2005;
- Che solo in data 7 dicembre 2012 veniva la bacheca elettronica;
- Che tuttavia dopo qualche tempo il suddetto spazio veniva oscurato;
- Che con nota del 2 maggio 2013 l'amministrazione comunale convocava il sindacato al fine di regolamentare l'uso della bacheca elettronica ma che tale convocazione fosse tardiva.

Tutto ciò premesso conveniva in giudizio la Città di Guidonia al fine di ottenere dal Giudice l'ordine di ripristino della bacheca elettronica e disporre la pubblicazione del decreto di condanna sul sito internet dell'Amministrazione.

La Città di Guidonia Montecelio si costituiva contestando il contenuto del ricorso e affermando che il diritto alla bacheca elettronica non era riferibile al suo collocamento nel spazio internet aperto al pubblico ma solo allo spazio aperto ai lavoratori del Comune.

Osserva in diritto:

Il ricorso è fondato per i motivi che seguono.

L'art. 6 comma 2 del c.c.d.i. stabilisce che "L'amministrazione assicura alla RSU ed alle OOSS la disponibilità di uno spazio di comunicazione sul sito internet dell'Amministrazione Comunale".

Tale diritto era stato garantito dalla resistente attraverso l'attivazione di uno spazio sul proprio portale pubblico successivamente oscurato per una scorretta utilizzazione da parte del sindacato che avrebbe utilizzato tale spazio per inserire link ad altri siti senza pubblicarvi notizie o materiali.

Orbene, ritenuto che l'amministrazione non abbia fornito alcuna prova in ordine a tale uso scorretto della bacheca essendo il sindacato libero nell'inserire il contenuto e non avendo l'amministrazione provato la violazione di norme di buon costume, ordine pubblico e comunque l'inserimento di contenuti vietati, si deve ritenere che l'oscuramento della medesima e la successiva mancata riattivazione dello spazio sia stata lesiva delle prerogative sindacali.

Per ottenere la tutela invocata occorre certamente il requisito dell'attualità della condotta o il perdurare dei suoi effetti, essenziale nell'azione di repressione della condotta antisindacale, di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 28; ove il comportamento illegittimo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti non più persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, essendo privo di portata intimidatoria e insuscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale la tutela non può essere concessa.

Nel caso in esame effettivamente non è contestata la circostanza della mancata riattivazione della bacheca e la circostanza che fosse stata attivata una bacheca emerge dagli atti depositati in causa ove si legge che lo stesso Comune aveva usato tale terminologia nel definire lo spazio internet riservato al sindacato come bacheca informatica (cfr. allegati al ricorso).

Pertanto, ferma restando la possibilità di censurare contenuti in essa inseriti ove contrari alle norme di legge e al codice comportamentale, l'Amministrazione resistente deve riattivare uno spazio sul sito internet del Comune a favore del sindacato ricorrente.

Non si ravvisano motivi per disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito dell'Amministrazione resistente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche complesse.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,


accoglie il ricorso e, ritenuta la condotta di oscuramento della bacheca elettronica contrario all'art 6 del c.c.d.i, ordina all'amministrazione resistente di ripristinare uno spazio sul sito internet riservato del Comune a favore del sindacato ricorrente in accordo con la norma menzionata;

condanna la parte resistente al rimborso dei compensi di avvocato che liquida in € 500,00 oltre iva e c.p.a .

Si comunichi alle parti.

Tivoli, il 27 novembre 2013

Il giudice
Roberta Mariscotti



TRIBUNALE ORDINE DI TIVOLI
DEPOSITATO IL 28/11/2013
Il Funzionario Giudiziario
Stefano Spada

